

# Legge federale sui consulenti in brevetti

## (Legge sui consulenti in brevetti, LCB)

del 20 marzo 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 95 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

#### Art. 1

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. i requisiti per l'uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»;
- b. il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;
- c. la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».

<sup>2</sup> Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.

<sup>3</sup> La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall'articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 1978<sup>3</sup> sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

RS 935.62

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 305

<sup>3</sup> RS 0.232.149.514

## Sezione 2: Protezione del titolo

### Art. 2 Consulente in brevetti

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve:

- a. avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);
- b. avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);
- c. avere svolto un'attività pratica (art. 9);
- d. disporre almeno di un recapito in Svizzera; e
- e. essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

### Art. 3 Consulente in brevetti europei

Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell'elenco dei mandatarî accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

### Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

<sup>1</sup> Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

### Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri

<sup>1</sup> Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:

- a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure
- b. è comprovata nel caso specifico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.

<sup>3</sup> Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a.

### Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti

<sup>1</sup> L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. le condizioni di ammissione all'esame;
- b. le materie d'esame;
- c. la procedura d'esame.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa:

- a. il servizio incaricato di svolgere l'esame;
- b. il servizio incaricato di sorvegliare l'esame.

**Art. 7** Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti

<sup>1</sup> Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:

- a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure
- b. è comprovata nel caso specifico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.

<sup>3</sup> Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera b.

**Art. 8** Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:

- a. svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
- c. emanare le decisioni relative al superamento dell'esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

<sup>3</sup> Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

**Art. 9** Attività pratica

<sup>1</sup> L'attività pratica di cui all'articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.

<sup>2</sup> La durata dell'attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. gli obiettivi e i contenuti dell'attività pratica;
- b. i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
- c. i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell'attività pratica con la Svizzera.

### **Sezione 3: Segreto professionale**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

<sup>2</sup> Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

### **Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti**

#### **Art. 11**            Tenuta del registro

L'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

#### **Art. 12**            Iscrizione nel registro

<sup>1</sup> Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l'IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

<sup>2</sup> Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all'articolo 2.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell'ambito delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>4</sup> Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

**Art. 13** Vigilanza

<sup>1</sup> Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l'interessato:

- a. ammonirlo;
- b. autorizzare l'IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.

<sup>2</sup> Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell'insieme dell'attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all'estero.

<sup>3</sup> Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell'ammonimento o dell'esclusione nonché la cancellazione dell'iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

**Art. 14** Contenuto del registro

<sup>1</sup> L'IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

- a. la data dell'iscrizione;
- b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza;
- c. il recapito o l'indirizzo d'affari in Svizzera; e
- d. eventualmente il nome del datore di lavoro.

<sup>2</sup> I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all'IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l'iscrizione nel registro possa essere adeguata.

**Art. 15** Pubblicità del registro

<sup>1</sup> Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.

<sup>2</sup> L'IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

**Sezione 5: Disposizioni penali****Art. 16** Uso abusivo del titolo

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera:

- a. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- b. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la

quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell'elenco dei mandatarî accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

<sup>2</sup> È fatto salvo l'uso di un titolo professionale secondo l'articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 1992<sup>4</sup> sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

#### **Art. 17** Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 18** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

#### **Art. 19** Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

- a. ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure
- b. ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatarî accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.

<sup>2</sup> La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

<sup>4</sup> L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione.

<sup>4</sup> Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.

**Art. 20** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 luglio 2009.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2011.

11 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>5</sup> FF 2009 1673

*Allegato*  
(art. 18)

## **Modifica del diritto vigente**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge del 28 agosto 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei marchi**

*Art. 42*

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

### **2. Legge del 5 ottobre 2001<sup>7</sup> sul design**

*Art. 18*

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

### **3. Legge del 25 giugno 1954<sup>8</sup> sui brevetti**

*Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera. Un recapito in Svizzera non è necessario per:

*Titolo prima dell'art. 48a*

#### **Capo 8: Rappresentanza e vigilanza**

*Art. 48a*

A. Rappresen-  
tanza

<sup>1</sup> Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.

<sup>6</sup> RS 232.11

<sup>7</sup> RS 232.12

<sup>8</sup> RS 232.14

<sup>2</sup> La parte che non intende condurre personalmente una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera<sup>9</sup>.

*Art. 48b*

B. Vigilanza L'articolo 13 della legge del 20 marzo 2009<sup>10</sup> sui consulenti in brevetti si applica per analogia ai mandatarî non iscritti nel registro dei consulenti in brevetti.

*Art. 120*

*Abrogato*

*Art. 142, secondo periodo*

... Le cause di nullità continuano a essere rette dal diritto previgente.

#### **4. Codice penale<sup>11</sup>**

*Art. 321 n. 1, primo comma*

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni<sup>12</sup>, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria<sup>13</sup>. ...

#### **5. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007<sup>14</sup>**

*Art. 171 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

<sup>9</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

<sup>10</sup> RS 935.62

<sup>11</sup> RS 311.0

<sup>12</sup> RS 220

<sup>13</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

<sup>14</sup> RS 312.0

